

Tributi & Tributi

Molti i fattori negativi che spesso affliggono il contribuente moroso

Omettere il versamento delle imposte costa il 30% in più

La perdurante crisi economica e finanziaria, le difficoltà di accesso al credito bancario, una pressione fiscale che ha raggiunto livelli ormai insopportabili, i ritardi cronici della Pubblica Amministrazione nel rimborso dei crediti erariali e nel pagamento dei crediti commerciali delle imprese sono fattori che, intrecciandosi in modo perverso, spesso impediscono anche al contribuente onesto di adempiere regolarmente all'obbligo di pagamento delle imposte. Non si tratta di comportamenti dolosi preordinati all'evasione fiscale ma di scelte indotte da "cause di forza maggiore" che pongono il contribuente nella precaria e delicata situazione di inadempienza verso l'Erario. Per fronteggiare in modo adeguato tale situazione è opportuno che il contribuente abbia piena consapevolezza delle conseguenze, anche pesanti, che potrebbero scaturire dal proprio comportamento nonché conoscenza degli strumenti e dei rimedi che potrebbero essere attivati per prevenirle o attenuarle.

L'attenzione viene rivolta ai profili sanzionatori e alle azioni cautelari ed esecutive di cui il contribuente potrebbe essere bersaglio, rinviando all'articolo del collega Dott. Eugenio Vitello per la disamina delle implicazioni di carattere penale.

di Pier Federico Carrozzo

Le sanzioni amministrative

La legislazione sanzionatoria¹, in relazione alle violazioni degli obblighi relativi al versamento in materia di imposte dirette, stabilisce che per l'omesso o insufficiente pagamento alla scadenza delle imposte dovute a saldo/acconto in base alla dichiarazione e delle ritenute alla fonte operate da parte dei sostituti d'imposta, si rende applicabile, come regola generale, la sanzione ordinaria nella misura del 30% di ogni importo non versato o pagato tardivamente.



Pier Federico Carrozzo

Il ravvedimento operoso

Con il "ravvedimento operoso" è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative. In particolare, scaduti i termini di pagamento, l'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'IVA, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, pos-

1. Art. 13, comma 1, Decreto Legislativo n. 471/1997.

sono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'imposta dovuta;
- degli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione viene ridotta:

- al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (*ravvedimento breve*);
- al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa (*ravvedimento lungo*).

Inoltre, per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, è prevista² la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. In particolare, la sanzione si riduce allo 0,2% (*ravvedimento sprint*) per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza.

L'avviso bonario

Qualora il contribuente non abbia versato le imposte dovute sulla base della dichiarazione fiscale presentata e non si sia avvalso del ravvedimento operoso, allo stesso sarà notificato il c.d. "avviso bonario" ovvero una comunicazione di irregolarità emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di:

golarità emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di:

- controlli automatici³ eseguiti dagli Uffici a seguito del controllo formale delle dichiarazioni;
- controlli formali⁴ che evidenziano delle irregolarità tra i dati in possesso dall'Agenzia e quelli dichiarati dal contribuente.

Una volta verificata l'esattezza degli importi richiesti, il contribuente può usufruire di uno sconto sulle sanzioni se paga l'importo dovuto entro 30 giorni. In tal caso, infatti, la sanzione sarà ridotta dal 30% al 10%, qualora l'avviso sia scaturito da controlli automatici, e dal 30% al 20% qualora esso derivi da controlli formali.

Dal 28 dicembre 2011⁵ sono entrate in vigore le nuove norme relative alla rateazione delle imposte emergenti dagli avvisi bonari (applicabili anche alle eventuali rateazioni in corso all'entrata in vigore della legge di modifica).

In particolare, il pagamento degli importi indicati negli avvisi bonari può essere dilazionato:

- fino a 6 rate trimestrali, se l'importo non supera i 5mila euro;
- fino a 20 rate trimestrali, se l'importo supera i 5mila euro.

Prima delle modifiche apportate dalla "manovra Monti" il contribuente era tenuto a presentare una garanzia fideiussoria commisurata all'importo delle somme dovute qualora il valore complessivo delle rate successive alla prima avesse superato i 50mila euro. Le nuove disposizioni, invece, prevedono che a prescindere dall'entità dell'importo tale garanzia non sia più necessaria.

Chi effettua la rateazione può calcolare in autonomia il piano di ammortamento collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate, ed, una volta calcolato quanto dovuto, senza presentare alcuna istanza dovrà effettuare il versamento della prima rata nei termini prestabiliti.

Il beneficio della rateizzazione viene meno qualora non si rispettino i termini di pagamento delle rate. Nello specifico, ciò avviene se non viene pagata la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione oppure se non viene pagata una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata seguente. Il beneficio della dilazione, tuttavia, rimane fermo se il contribuente sana il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine per il versamento della rata successiva, definendo la sanzione con l'istituto del ravvedimento operoso e pagando la sanzione ridotta:

- di 1/10 del 30%, se il pagamento avviene entro 30 giorni;
- di 1/8 del 30%, se il pagamento avviene successivamente ai 30 giorni ma entro il termine di pagamento della rata successiva.

È opportuno segnalare che nel caso di "avviso bonario telematico" (ovvero dell'avviso di irregolarità che è stato trasmesso all'intermediario abilitato che ha curato l'invio della dichiarazione fiscale per conto del contribuente) il termine entro il quale è possibile regolarizzare l'omesso pagamento delle imposte beneficiando della descritta riduzione delle sanzioni è di 30 giorni a decorrere dal 60° giorno successivo a quello di invio telematico dell'avviso al professionista incaricato: in pratica, il contribuente ha 90 giorni di tempo dalla comunicazione.

Il pagamento della cartella esattoriale

Qualora il contribuente non si sia avvalso delle possibilità di regolarizzazione attraverso il ravvedimento operoso o la definizione dell'avviso bonario, lo stesso sarà destinatario di una cartella esattoriale notificata da Equitalia (alla quale, come noto, è affidata la riscossione dei ruoli e degli avvisi di accertamento esecutivi). Il pagamento della cartella esattoria-

2. Art. 23, comma 31, del decreto legge n. 98/2011.

3. Art.36-bis del DPR 600/73 e art.54-bis del DPR 633/72.

4. Art.36-ter del DPR 600/73.

5. Decreto Legge 201/2011, convertito in L. 214/2011.

le deve essere effettuato, di regola, entro 60 giorni dalla notifica della stessa al contribuente il quale, tuttavia, può anche accedere alla rateizzazione degli importi iscritti a ruolo. In tema di rateizzazione dei ruoli esattoriali, la disciplina che regola la concessione del beneficio è diversa a seconda dell'importo del debito. La soglia di importo entro la quale il contribuente può ottenere la rateizzazione in maniera automatica (senza dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica) è stata recentemente innalzata da 20mila a 50mila euro. In particolare si ha che:

- per importi fino a 50mila euro il numero massimo di rate è 72 (mentre, in vigore della precedente soglia di 20mila euro, il numero massimo di rate era 48) fermo restando che l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro. Nel caso, invece, di richiesta di più rate, occorre presentare la documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica,
- per debiti oltre 50mila euro, la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica nel senso che Equitalia deve ana-


lizzare l'importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente (peraltro, per la rateizzazione di importi oltre 50mila euro è richiesta una apposita attestazione sottoscritta da professionisti abilitati).

Si richiama l'attenzione sul fatto che:

- l'istanza di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, deve essere presentata tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia;
- è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti;
- l'Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L'ipoteca è iscrivibile solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
- il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di la-

vori, forniture e servizi pubblici;

- si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive (mentre precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive);
- anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell'Agente delle Entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella;
- è possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno già altre rateazioni in corso. Se la somma tra il nuovo debito e quello residuo non ancora scaduto delle precedenti rateazioni è inferiore o uguale a 50mila euro, si applicano le regole per l'accesso semplificato e, quindi, basta la semplice richiesta motivata. Se il nuovo debito non supera i 50mila euro ma la somma tra questo e il debito residuo di precedenti ratea-




zioni sì, il contribuente può comunque scegliere di chiedere la rateazione con accesso semplificato per il nuovo debito. Se, invece, il nuovo debito supera 50mila euro si applica la disciplina prevista per la rateazione di tali importi (nel senso che la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica da parte di Equitalia). Particolarmente utile per il contribuente potrebbe essere la disposizione che prevede una proroga della rateazione in caso sopraggiunga un peggioramento della situazione economica. Infatti, qualora venga accordata una prima rateazione al contribuente (purché la stessa non sia scaduta o già precedentemente prorogata) e successivamente si verifichi un aggravamento della situazione economica dello stesso, potrà essere accordata da Equitalia una nuova dilazione sino ad un massimo di altre 72 rate. Pertanto, il debito residuo potrà essere spalmato temporalmente in un nuovo piano di ammortamento in modo tale da permettere la riduzione dell'importo delle rate da pagare. Il nuovo piano di rateizzazione può essere chiesto solo una volta ed a condizione che il contribuente dimostri il peggioramento della situazione economica (mancanza di liquidità o prospettive negative per l'andamento dell'attività).

Quanto alle modalità di presentazione della domanda di proroga, la disciplina è quella più generale che regola la concessione delle rateazioni, differenziata a seconda dell'importo del debito:

- per debiti fino a 50mila euro è sufficiente presentare domanda motivata;
- per debiti oltre 50mila euro la situazione di difficoltà economica è esaminata sulla base dell'importo del debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

I reati tributari minori

di Eugenio Vitello



Eugenio Vitello

Nell'attuale momento di grave congiuntura economica l'imprenditore - spesso - si trova nella deprecabile situazione di dover scegliere tra il pagamento dei fornitori o dei dipendenti e quello delle imposte. È ragionevole pensare che la scelta privilegi la soddisfazione delle obbligazioni verso i propri fornitori e/o i propri dipendenti trascurando quelle verso l'Erario. In questa sede vogliamo sottolineare gli aspetti negativi di tale scelta (a volte imprescindibile) che non sempre sono conosciuti o valutati.

La nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto è così schematicamente articolata:

Titolo II - Capo I (Delitti in materia di dichiarazione)

Il Capo I raggruppa i delitti in materia di dichiarazione che rappresentano l'aspetto portante del nuovo sistema punitivo.

Vengono prefigurate:

- la dichiarazione fraudolenta
 - 1) a fronte di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - 2) artifici di altra natura.

- la dichiarazione infedele indicazione di elementi attivi Inf. od elementi passivi fittizi.
- l'omessa dichiarazione.

Capo II - (Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte)

Il Capo II prevede i seguenti delitti:

- 1) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- 2) concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- 3) occultamento o distruzione di documenti contabili;
- 4) omessi versamenti;
- 5) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Trattasi delle scritture contabili e/o documenti di cui è obbligatoria la conservazione	Il comportamento ostacola l'attività di accertamento	A favore proprio od anche di Terzi
---	--	------------------------------------

In questa sede ci occuperemo, appunto, dei reati minori, di cui al Capo II, come nella premesse indicato.

Capo II - Art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Secondo il Ministero l'elevata insidiosità della fattispecie spiega il mantenimento della fattispecie come ipotesi autonoma rispetto ai delitti in materia di dichiarazione ed il mancato assoggettamento della medesima a soglie di punibilità.

Appare, tuttavia, ancora oscillante il pensiero della Giurisprudenza sulla rilevanza o meno della circostanza secondo la quale l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di documenti esterni alla Società, sia stata in

grado di effettuare l'accertamento fiscale.

È pacifico, invece, il principio secondo il quale la prescrizione debba fare riferimento al momento della cessazione dell'attività illecita, data la natura permanente del reato di occultamento delle scritture contabili, mentre il delitto di distruzione di documenti o di scritture contabili di cui sia obbligatoria la conservazione ha natura istantanea e si realizza nel momento della eliminazione della documentazione rilevante che può consistere o nella stessa eliminazione del supporto cartaceo ovvero nell'apposizione di cancellature o abrasioni. In mancanza di elementi di segno contrario, per il principio del *favor rei* il momento consumativo del reato va individuato, se trattasi di scrittura contabile, nell'ultimo giorno utile per la sua compilazione (fattispecie di distruzione delle prime pagine del registro IVA fatture).

Art. 10 bis (Omesso versamento di ritenute certificate)

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la pre-

sentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.”

La norma rispetta la ratio dell'impianto generale che ha ispirato la riforma dei reati tributari del 2000, ovvero considera penalmente rilevanti non tanto le omissioni avvenute durante il periodo d'imposta quanto l'omesso versamento, in sede di dichiarazione annuale, delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti ed, inoltre, richiede la sussistenza del dolo facendo salvi quei comportamenti originati da provata dimenticanza o da sola colpa.

Art. 10-ter (Omesso versamento di Iva)

La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.

Il comportamento del soggetto che non versa l'IVA dichiarata a debito in sede di dichiarazione annuale è, quindi, assimilato dal legislatore, sotto il profilo sanzionatorio, a quello del sostituto

Omessi versamenti

omesso versamento di ritenute certificate	omesso versamento IVA	indebita compensazione
---	-----------------------	------------------------

d'imposta che non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.

Considerato che il predetto articolo 10-ter stabilisce che la "disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto ...", occorre che l'omesso versamento superi l'importo di cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. Con riguardo al momento consumativo del reato la Circolare precisa che esso è individuato dal citato articolo 10-ter nell'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.

In proposito si ricorda che l'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 stabilisce che l'acconto IVA va versato entro il giorno 27 del mese di dicembre.

Art. 10-quater (Indebita compensazione)

La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997 n. 247, crediti non spettanti o inesistenti.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia di punibilità pari a cinquantamila euro con riferimento al singolo periodo d'imposta. Tale soglia di punibilità deriva dal rinvio operato dall'articolo 10-quater in commento ai "limiti" previsti dal precedente articolo 10-bis.

Pertanto, nel caso in cui, nel corso di uno stesso periodo d'imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a cinquantamila euro.

Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ov-

vero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Precisa opportunamente la relazione ministeriale che la sanzione penale è stata mantenuta e rafforzata riguardo alle condotte fraudolente (alienazione simulata ad esempio) che il debitore d'imposta ponga in essere al fine di frustrare la procedura di riscossione coattiva e sottolinea la soppressione dell'obbligo di notificare previamente all'autore della manovra inviti, richieste, atti di accertamento o iscrizioni a ruolo.

Inoltre la linea della tutela penale è stata opportunamente avanzata richiedendo ai fini della perfezione del delitto, la semplice

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o iva	si tiene conto dell'imposta ed accessori (interessi e sanzioni)	è prevista una soglia di punibilità
--	---	-------------------------------------

idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione non anche l'effettiva verifica di tale evento. Essa opportunamente evidenzia che: la clausola "salvo che il fatto non costituisca reato più grave", prevista dall'articolo in commento esclude il concorso con il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ritenuto prevalente rispetto all'ipotesi delittuosa in esame.

Sembra, infine, pacifico il principio (Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 17/06/2009, n. 25147), secondo il quale la "sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è ora reato di pericolo e la condotta che di fatto impedisce la riscossione è sufficiente a perfezionarlo". Pertanto la sottrazione fraudolenta è reato "di pericolo" e non più "di danno" e l'esecuzione esattoriale, quindi, "non configura un presupposto" della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare.

Ne consegue che per perfezionare il delitto è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione.

Eugenio Vitello
Ragioniere Commercialista

Le conseguenze del mancato pagamento della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento esecutivo

Qualora il contribuente non versi quanto richiesto tramite cartella esattoriale o avviso di accertamento esecutivo l'Agente della riscossione potrà adottare gli strumenti previsti dalla legge per il recupero forzato dei crediti erariali. In particolare, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (ovvero il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo) l'Agente della riscossione potrà:


- iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore;
- adottare il fermo amministrativo dei beni mobili iscritti nei pubblici registri;
- attivare la procedura di blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione qualora il debito erariale del contribuente sia almeno pari a 10mila euro;
- ricorrere all'espropriazione immobiliare se il debito erariale del contribuente sia superiore a 20mila euro;
- procedere al pignoramento mobiliare e al pignoramento presso terzi.

Si deve osservare, prima di analizzare gli aspetti peculiari di ciascuna delle suddette azioni coattive, che per debiti fino a 2.000,00 euro Equitalia deve inviare al debitore, prima di azionare qualsiasi misura, due solleciti di pagamento intervalari di almeno sei mesi. Qualora la situazione di morosità continui a sussistere dopo l'invio dei due solleciti, l'Agente della riscossione potrà attivare lo strumento cautelare ed esecutivo inviando, comunque, al contribuente uno specifico avviso.

L'iscrizione di ipoteca

Tramite l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili del contribuente moroso l'Ente creditore acquisisce il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni immobili vincolati a garanzia del suo credito e di essere pagato con privilegio sul prezzo ricavato dalla espropriazione immobiliare. L'iscrizione di ipoteca deve rispettare i seguenti limiti e procedure:

- l'ipoteca non può essere iscritta prima del decorso di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
- l'ipoteca non può essere adottata se è stata concessa la dilazione/rateaterzi.



- zione delle somme iscritte a ruolo⁶;
- l'Agente della riscossione ha l'obbligo preventivo, come sopra specificato, di avvisare il contribuente almeno 30 giorni prima di procedere all'iscrizione ipotecaria mediante l'invio di specifico preavviso⁷;
- l'iscrizione è consentita solo se l'importo complessivo del credito erariale non è inferiore a 20mila euro;
- l'ipoteca può essere iscritta per un importo pari al doppio del credito erariale per cui si procede;
- la comunicazione di ipoteca deve contenere l'indicazione del valore dell'immobile da calcolarsi sulla base del metodo catastale⁸, l'indicazione della somma per la quale l'ipoteca stessa è iscritta, l'allegazione delle cartelle esattoriali non pagate e le informazioni relative al tributo nonché l'atto di iscrizione ad opera dell'Agenzia del Territorio.

A tutela della posizione del contribuente si richiama l'attenzione sul fatto che la comunicazione preventiva di ipoteca può essere contestata avanti la Commissione Tributaria e anche essere sospesa dal Giudice tributario a seguito di esplicita istanza nel caso in cui il contribuente possa dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni e l'esistenza di un danno grave e irreparabile che l'iscrizione ipotecaria potrebbe comportare. Anche l'iscrizione di ipoteca è atto impugnabile di fronte alle Commissioni Tributarie e la stessa potrebbe essere dichiarata illegittima nei seguenti casi:

- omesso invio della comunicazione

6. È importante che il contribuente domandi la rateazione a Equitalia prima del decorso di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale dato che, in questo arco temporale, l'ipoteca non può essere iscritta.

7. Art. 77, comma 2-bis, Dpr n. 602/73.

8. In base agli artt. 77 e 79 del Dpr n. 602/73 il prezzo base dell'incanto è pari al valore catastale moltiplicato per tre mentre nel caso di terreni edificabili il prezzo è stabilito con perizia dell'Agenzia del Territorio.

9. Il fermo amministrativo non determina affatto l'inalienabilità del bene mobile che, comunque, non può essere opposta all'Agente della riscossione.

- preventiva (preavviso di ipoteca);
- difetto di motivazione;
- assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento;
- omessa o irrituale notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento esecutivo;
- mancato rispetto della soglia di debito erariale non inferiore a 20mila euro;
- sproporzione della misura adottata rispetto al credito vantato dall'Erario.

L'accoglimento del ricorso comporta l'obbligo, per l'Agente della riscossione, di provvedere, a proprie spese, alla cancellazione dell'ipoteca la quale deve essere disposta a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza atteso che la stessa è immediatamente esecutiva. Peraltro, l'illegittima adozione dell'ipoteca esattoriale potrebbe provocare un danno al contribuente il quale può chiedere al giudice ordinario la condanna di Equitalia al risarcimento da fatto illecito.

Il fermo amministrativo

Il fermo amministrativo (noto più comunemente come "ganasce fiscali") è una misura cautelare che colpisce i beni mobili iscritti nei pubblici registri (automobili, motocicli, aerei e imbarcazioni) provocandone il divieto di utilizzo e circolazione⁹. Anche per il fermo amministrativo valgono le considerazioni svolte con riferimento all'ipoteca nel senso che:


- deve essere preceduto, prima, dalla regolare notifica della cartella di pagamento e, poi, da una comunicazione preventiva di intimazione a pagare;
- il provvedimento può essere impugnato avanti la Commissione Tributaria e il contribuente può chiederne contestualmente la sospensione degli effetti;
- l'illegittima adozione del fermo (ad esempio, perché il bene

è in comproprietà con altri soggetti o costituisce un bene strumentale per l'attività professionale o imprenditoriale del contribuente) o la sproporzione della misura adottata rispetto al credito vantato dall'Erario potrebbero giustificare una richiesta di risarcimento del danno da parte del contribuente a carico di Equitalia.

Il blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione

Prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 10mila euro, le Pubbliche Amministrazioni inoltrano, in via telematica, apposita richiesta a Equitalia che, nei cinque giorni successivi alla richiesta, accerta se il beneficiario risulta essere moroso in relazione a una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di almeno 10mila euro.

In caso affermativo, Equitalia comunica alla P.A. l'entità del debito inadempito da parte del contribuente e l'intenzione di procedere al pignoramento presso terzi. La P.A.



sospende il pagamento per i trenta giorni successivi alla comunicazione sino a concorrenza del debito indicato da Equitalia.

È il caso di rilevare che la rateazione delle somme iscritte a ruolo osta all'applicabilità del blocco dei pagamenti venendo meno il presupposto dell'inadempimento del contribuente all'obbligo di versamento delle imposte.

Sul fronte della tutela del contribuente, nel caso di illegittimità del provvedimento del "blocco", lo stesso potrebbe adire il giudice (TAR o Tribunale) al fine di ottenerne la sospensione e impugnare il successivo atto di pignoramento avanti la Commissione Tributaria¹⁰.

Il pignoramento

L'Agente della riscossione ha il compito di procedere alla riscossione coattiva delle somme affidategli, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione forzata. L'espropriazione forzata prende avvio con il pignoramento che non può essere attuato prima del decorso di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento¹¹. Peraltro, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa dovrà essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento entro 5 giorni.

Il pignoramento (che è l'ingiunzione che Equitalia rivolge al contribuente moroso di astenersi dal porre in essere atti diretti a sottrarre alla garanzia patrimoniale del creditore i beni assoggettati all'esecuzione) può essere di tre tipologie:

- il pignoramento mobiliare¹²;
- il pignoramento immobiliare (con il quale viene dato l'avvio alla procedura di vendita all'asta dell'immobile del contribuente moroso);
- il pignoramento presso terzi.

Con riferimento all'espropriazione immobiliare si segnala che:

- la stessa non può essere attuata se

il credito erariale per cui si procede non supera complessivamente l'importo di 20mila euro. Parimenti, l'Agente della riscossione non effettua l'espropriazione immobiliare se il valore del bene, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito erariale, è inferiore a 20mila euro;

- se l'importo per cui si procede non supera il 5% del valore dell'immobile da espropriare occorre la previa iscrizione di ipoteca e il decorso di 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca stessa;
- entro 5 giorni dalla avvenuta trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, l'avviso di vendita deve essere notificato al soggetto contro il quale si procede;
- l'Agente della riscossione, se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, procede al secondo incanto con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente. Qualora la vendita non abbia ancora luogo, si procederà con il terzo incanto con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del secondo incanto.

Rivolgendo l'attenzione al pignoramento presso terzi si evidenzia che:

- la misura ha per oggetto i crediti che il contribuente moroso vanta verso terzi soggetti¹³ ovvero i beni di proprietà dello stesso che sono detenuti da terzi;
- prima di procedere al pignoramento, l'Agente della riscossione può chiedere a terzi debitori del soggetto esecutato di indicare per iscritto le cose e le somme da loro dovute entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- Equitalia notifica al contribuente esecutato e al terzo debitore un atto contenente, tra l'altro, l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e la citazione del terzo a comparire dinanzi al giudice dell'esecuzione;
- l'Agente della riscossione può so-

stituire la citazione in giudizio del terzo con l'ordine al medesimo di pagare direttamente nelle sue mani, fino a concorrenza del credito per cui si procede, le somme il cui diritto alla percezione sia già maturato entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento e le restanti somme alle rispettive scadenze.

L'opposizione alla procedura forzata

Attraverso l'opposizione all'esecuzione¹⁴ il contribuente esecutato può contestare il diritto di Equitalia di procedere all'esecuzione forzata relativamente a questioni attinenti alla pignorabilità dei beni. È importante sottolineare che nel contesto dell'opposizione all'esecuzione non è, invece, possibile muovere contestazioni inerenti al titolo esecutivo (cartella di pagamento o accertamento esecutivo) le quali dovrebbero confluire nel ricorso da presentare avanti le Commissioni Tributarie. Con l'opposizione agli atti esecutivi¹⁵, infine, il contribuente può far valere vizi (formali e sostanziali) degli atti relativi alla procedura esecutiva.

Le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Nel ricorso il contribuente può chiedere la sospensione dell'esecuzione forzata se ricorrono gravi motivi e vi è fondato pericolo di danno grave e irreparabile.

Pier Federico Carrozzo
Dottore Commercialista

¹⁰. Soluzione, questa, che presuppone che si riconosca il carattere impugnabile dell'atto di pignoramento avanti le Commissioni Tributarie.

¹¹. Nel caso degli accertamenti esecutivi, l'espropriazione forzata non può, di regola, iniziare prima del decorso di 270 giorni dalla notifica dell'accertamento.

¹². Si segnala l'assoluta impignorabilità dell'anello nuziale, della biancheria, dei letti, dei tavoli da pranzo, del frigorifero, degli armadi guardaroba, delle stufe e dei fornelli.

¹³. Fitti, somme dovute in relazione al rapporto di lavoro (comprese quelle dovute a causa di licenziamento) e crediti commerciali o di altra natura.

¹⁴. Art. 615 c.p.c.

¹⁵. Art. 617 c.p.c.